

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
COMITATO UNICO DI GARANZIA

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

(Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA n° 1981 del 09/11/2016 e n. 434 del 07 marzo 2017)

Prot. 128/2017 CUG

BARI, 22/06/2017

Al Direttore Generale
Dirigente Delegato ai rapporti con il CUG

E p.c. Componenti Effettivi e Supplenti

loro indirizzi e-mail

Oggetto : Partecipazione dei Componenti Effettivi e Supplenti al CUG. Chiarimenti.

Premesso che:

- l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" definisce le misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;
- la legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni" (art. 57, comma 01);
- l'articolo 57, comma 05, del d.lgs. 165/2001, come novellato dall'articolo 21 della legge 183/2010, prevede che "la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi";
- la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali convalida le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1 bis, del decreto

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

COMITATO UNICO DI GARANZIA

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

(Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA n° 1981 del 09/11/2016 e n. 434 del 07 marzo 2017)

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

- il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

Preso atto delle Deliberazione del D.G.:

- n. 968 del 25.05.2012 che istituisce il CUG della ASL BA;
- n. 1997 del 2012 di recepimento del Regolamento per il funzionamento CUG della ASL BA; così come modificato con Deliberazione del D.G. ASL BA n° 1981 del 9.11.2016;
- n. 434 del 7 marzo 2017 ad oggetto "Rinnovo del CUG ASL BA";

In considerazione che:

- La Deliberazione del D.G. n. 434 del 07 marzo 2017 evidenzia l'obbligo della partecipazione dei Componenti alle riunioni del CUG quale Organismo Istituzionale Indipendente;
- La partecipazione alle attività del CUG, che si svolge durante l'orario di servizio, pertanto, è da considerarsi come attività istituzionale aziendale obbligatoria;
- L'art 5 comma 4 del Regolamento di funzionamento CUG così recita "Ogni componente legittimato alla partecipazione alle riunioni del Comitato, dovrà preventivamente dare **formale comunicazione al rispettivo Responsabile della struttura operativa di appartenenza per la necessaria presa d'atto, ai fini della consequenziale organizzazione di lavoro del servizio**";
- La partecipazione agli incontri del CUG non è, pertanto, da considerarsi "condizionata" all'autorizzazione da parte del Responsabile di Struttura, in quanto adempimento di disposizione del Direttore Generale;
- L'art. 5 comma 8 del Regolamento di funzionamento CUG afferma che "l'assenza dei componenti determina la diminuzione del quorum numerico richiesto per la legittima costituzione dell'Assemblea";
- Sostenere un clima organizzativo che favorisca il benessere di chi lavora, valorizzare le abilità e le capacità presenti nella ASL BA per migliorarne l'organizzazione e renderla sempre più rispondente ai nuovi bisogni degli utenti, sono alcune delle sfide che il CUG deve affrontare;
- Al CUG è pervenuta segnalazione da parte di un componente che, pur avendo comunicato la partecipazione all'Assemblea del CUG, è stato fatto oggetto di procedimento disciplinare per "allontanamento non autorizzato".

Con la presente, si chiede di porre in essere i necessari chiarimenti, indirizzati a tutti i Responsabili di Struttura, finalizzati ad evitare provvedimenti sanzionatori/vessatori nei confronti dei componenti del CUG nell'assolvimento dei compiti istituzionali, come approvato all'unanimità nell'Assemblea Ordinaria CUG del 15/06/2017.

Distinti saluti

La Presidente CUG ASL BA
Dr.ssa Domenica MUNNO

